

STATUTO DI "NONNA ROMA" ODV



ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e della normativa in materia, l'organizzazione di volontariato denominata "Nonna Roma ODV" (anche denominata, di seguito, "Associazione").
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 2 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Roma in Via Salvatore Talamo 8, Pal. A, Int. C6, CAP 00177.

ART. 3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo il caso di scioglimento per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ART. 4 - SCOPO

Lo scopo principale dell'Associazione è contrastare la marginalità sociale, promuovere il volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, e promuovere i valori della coesistenza, dell'integrazione e dell'estensione dei diritti per tutti e tutte/e.

Sono finalità generali dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione di senso di cittadinanza attiva, integrazione, solidarietà e coesione sociale;
- la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante di una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;
- la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- la promozione della cultura, anche cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale.

ART. 5 - FINALITÀ

La Associazione è aconfessionale, apartitica, non persegue alcun scopo di lucro e si prefigge esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Per il perseguimento degli scopi sopraindicati, l'Associazione potrà intraprendere o promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile e opportuna, purché riconducibile all'oggetto sociale sopra individuato.

Le attività di interesse generale che svolge l'Associazione sono:

- Interventi e servizi sociali, lettera a), legge 323/2000; legge 104/1992; legge 112/2016;
- Prestazioni socio-sanitarie, lettera c), Decreto del Consiglio dei Ministri 14/02/2001; atto di indirizzo e di coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, lettera d), legge 53/2003
- Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, lettera i);
- Inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, lettera p), art. 2 comma 4 del decreto legislativo 112/2017;
- Alloggio sociale - lettera q), decreto 22/04/2008;
- Accoglienza e integrazione dei migranti, lettera r);
- Agricoltura sociale, lettera s), legge 141/2015;
- Attività sportive dilettantistiche, lettera t);
- Beneficenza e cessione di denaro, beni e servizi, lettera u), legge 166/2016;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, lettera v);
- Promozione e tutela dei diritti, lettera w), legge 53/2000, legge 244/2007 art. 1 comma 56;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, lettera z.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti identificati dal Consiglio Direttivo nei limiti stabiliti dalle norme di Legge.

L'Associazione può esercitare a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori.

ART. 6 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio sociale dell'Associazione è destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 7 - I SOCI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e giustizia sociale.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Tutti i soci sono uguali e di numero illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 32 c. 1 del Codice del Terzo settore. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente per tutta la durata dell'anno sociale in corso, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. In attesa di ratifica o rigetto da parte del consiglio direttivo, la domanda presentata dà diritto fin da subito alla partecipazione alle attività dell'associazione. Alla ratifica della domanda di adesione viene rilasciata tessera numerata e previa corresponsione della quota associativa, deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 bis

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di Nonna Roma ODV, aderente ad ARCI APS, al nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.



In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l'aspirante socio potrà presentare ricorso alla Presidenza entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto che si pronuncerà in via definitiva.

ART. 8 - ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e a concorrere all'elaborazione del programma;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti e degli organi di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che siano iscritti da almeno tre mesi con relativo versamento della quota sociale.

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le deliberazioni degli organi sociali
- a mantenere un irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede; In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione.
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

ART. 9 - PERDITA DI QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

ART. 10 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'organizzazione:

- Organo di Controllo
- Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- La Presidenza
- Il Presidente

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

L'elezione degli organismi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa, ad eccezione dell'organo di controllo i cui componenti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo del c.c., è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Al fine di favorire lo sviluppo dei rapporti con Cgil Roma e Lazio, Arci Roma e Circolo Arci Sparwasser, come da intese stipulate, i rappresentanti delle tre summenzionate organizzazioni possono partecipare alle assemblee dei soci e, a condizione che rivestano la qualifica di soci, possono essere eletti nel Consiglio Direttivo dell'associazione secondo le modalità previste dalle disposizioni statutarie.

ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato su proposta del Consiglio Direttivo al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 08/06/2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui al comma 1, articolo 31 del Codice del Terzo settore, la Revisione Legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - ASSEMBLEA GENERALE

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca (oppure: e/o da inviare ai/le soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria o equivalente contatto] almeno quindici giorni prima.

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/le soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/le soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/le partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 23

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni [di approvazione del bilancio e in quelle] che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

Assemblea - Diretta

- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza

ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali dell'Associazione.

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 9 dovrà essere noto al socio con comunicazione scritta

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso alla Presidenza entro trenta giorni che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo viene eletto su proposta del Presidente che lo presiede ed elegge, al suo interno:

- Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

- il Tesoriere o i Tesorieri: gestisce la cassa dell'associazione e cura gli aspetti di carattere economico;

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite.

Il Consiglio può, inoltre, distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Convocare l'Assemblea dei Soci
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e della relazione di missione che illustre le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 23 c. 2 del Codice del Terzo Settore, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 del Codice del Terzo Settore nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga almeno un terzo dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

E' facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

ART. 15 - LA PRESIDENZA

La Presidenza è l'organo di amministrazione di Nonna Roma composto dal Presidente e dal numero di membri compreso fra 3 e 6, eletti dal dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Ai membri dell'ufficio di Presidenza si applica l'articolo 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza. La Presidenza è convocata dal Presidente in una comunicazione contenente luogo e data e l'indicazione dell'ordine del giorno, ed è costituita quando la maggioranza dei componenti è presente.

Le delibere della Presidenza sono assunte a maggioranza dei presenti, sono tempestivamente annotate nel libro dei verbali della Presidenza.

In assenza del Presidente la riunione è gestita dal membro più anziano di età.

Rientra nella sfera di competenza della Presidenza tutto quanto non sia per legge o Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o degli altri organi associativi.

L'ufficio di presidenza può delegare con apposita delibera a singoli membri specifici poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria di Nonna Roma.

In particolare, e tra gli altri, la Presidenza ha le seguenti funzioni:

- rappresentanza verso l'esterno;
- redige il lavoro istruttorio per l'operato del Consiglio Direttivo e dell'Associazione;
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- eseguire le deliberazioni del Consiglio direttivo;
- esercitare ruolo di garanzia politica e di gestione interna all'associazione;
- esercitare ruolo di garanzia e di composizione delle controversie e dei ricorsi che sorgono all'interno dell'associazione;
- esaminare e valutare il bilancio economico predisposto dal tesoriere;

- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13 c 6 del CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

ART. 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale e può nominare dei co-rappresentanti legali. Convoca e presiede la Presidenza e il Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio. Al Presidente della Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

In particolare è facoltà del Presidente, sentita la Presidenza:

- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
- autorizzare e compiere operazioni presso uffici pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati; costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione di cui agli artt. 2 e 3 informandone il Consiglio Direttivo. Il Presidente informerà degli atti più rilevanti il Consiglio alla prima seduta utile.
- Occorrerà l'autorizzazione del Consiglio per:
 - acquistare, vendere e permutare beni immobili;
 - assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

ART. 17 - PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione per poi essere pubblicata sul sito web dell'associazione.

Nei casi previsti dall'articolo 14, comma 1, del Codice Terzo settore, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale.

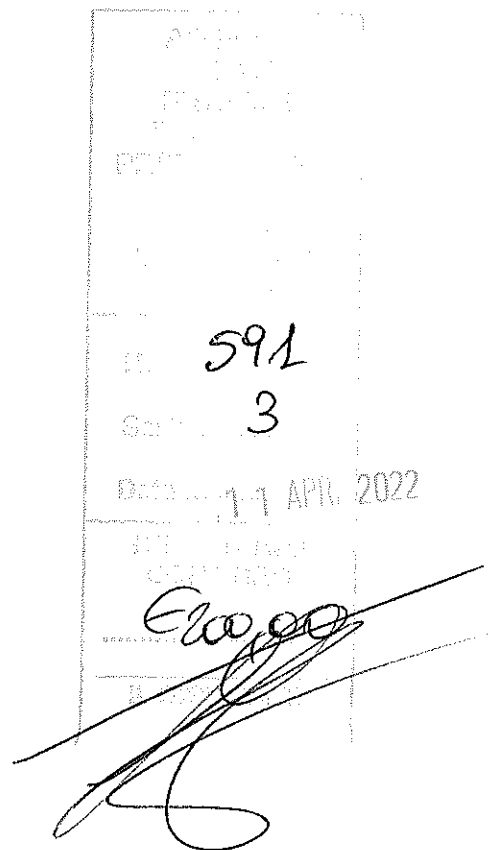
ART. 18 - NORME DI SCIoglimento

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del Codice del Terzo Settore la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata. In ogni caso il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato per lo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 177/17 e successive modificazioni e integrazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore secondo le disposizioni deliberate dall'Assemblea dei Soci.

ART. 19 - RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma dello (statuto nazionale di ARCI aps), del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile delle norme vigenti.



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLE SOCIE E DEI SOCI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO NONNA ROMA

L'anno **2022**, il giorno **10** del mese di **aprile** alle ore **20:00** presso la sede operativa dell'Associazione sita in Roma, Viale Palmiro Togliatti 979, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delle Socie e dei Soci dell'Organizzazione di Volontariato "**Nonna Roma**" (nel seguito "Associazione").

Le socie e i soci presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Teresa Ilardo e il Sig. Andrea Simone quale Segretario ed estensore del presente verbale.

La Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di socie e soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie e sugli altri punti all'ordine del giorno, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

La lista delle socie e dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

La Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifica dello statuto secondo le indicazioni pervenute dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
2. Varie ed eventuali

Sul punto 1 prende la parola il Presidente Alberto Campailla, che comunica al consesso la necessità dell'Associazione di rivedere alcuni articoli dello Statuto, recentemente depositato, in ottemperanza alle indicazioni formulate dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che si riportano nel seguito:

"lo statuto sociale non è adeguato alla disciplina emanata con Dlgs 117/2017 con riferimento ai seguenti articoli:

- art. 32, comma 3, che prevede che la denominazione sociale debba contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato l'acronimo ODV;
- art. 5, comma 1, in tema di attività di interesse generale degli Enti del Terzo Settore, dovendo queste ultime essere immediatamente riconducibili a quelle elencate nel Codice del Terzo Settore, attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate, anche con il richiamo alla corrispondente lettera, da a) a z), del suddetto articolo;
- art.8 comma 2 che richiede la previsione del divieto della distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo"

A seguire prende la parola il Consigliere Siciliano che illustra, punto per punto, i cambiamenti apportati. Non essendovi altri interventi, si passa alla votazione. L'assemblea approva all'unanimità la modifica dello Statuto, che si allega al presente verbale.

Alle ore 20:50, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altre o altri chiesto la parola su varie ed eventuali, la Presidente Ilardo dichiara chiusa la seduta

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 10 aprile 2022



(Presidente dell'Assemblea)



(Segretario)

